

7. COMPATIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

Il prolungamento del congedo parentale e i riposi alternativi sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall'altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).

- **Compatibilità della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio:**

- La fruizione di entrambi i benefici da parte di un genitore è possibile, dal momento che si tratta di permessi per due soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi di permessi. Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è legata all'orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per "allattamento" e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore darà diritto alla fruizione di un'ora di permesso per allattamento e a un'ora di permesso ex lege n. 104/1992.

Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per "allattamento". (circ. n. 128/2003, p. 4 e msg. n. 11784/2007).

- **Incompatibilità:** *In caso di permessi orari e riposi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.*

In via generale, vi è l'incompatibilità fra i due tipi di permesso qualora richiesti per il medesimo soggetto nel corso del primo anno di vita del bambino e si precisa, tuttavia, che qualora in particolari casi il dirigente del CML ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento, previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art.39, e ss. D.lgs n. 151/2001. (msg. n. 11784/2007).

N.B. Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.

- **Cumulabilità:** *I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se fruito da entrambi) e con il congedo malattia per figlio ai sensi dell'art. 42, quarto comma, legge n. 104/1992.*

Nella fattispecie si applicano i criteri di cui alla circ. n. 80/1995, in materia di cumulabilità tra i giorni di permesso ex lege 104/1992 e i congedi per la malattia del medesimo figlio e i criteri relativi all'impossibilità di fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui alla legge n. 104/1992. Invece, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in esame, è possibile fruire, contemporaneamente, da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 (circ. n. 138/2001).

- **Impossibilità:** Permane l'impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine. (circ. n. 53/2008).

- **Possibilità:** è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi per art. 33 c. 3 Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano. A tal proposito si ricorda trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei **tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo** deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

N.B. Nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale. Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

CASO PARTICOLARE : DISABILE CON PERMESSO 104/92 ASSISTITO DA ALTRO LAVORATORE

Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi di cui al comma 6 della legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore, purché il medico di sede, in relazione alla gravità dell'handicap valuti che il disabile abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore (circ. n. 37/1999, punto 1.A). Per tale assistenza spettano, i giorni o le ore di permesso di cui al comma 3 della medesima legge. Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il soggetto in situazioni di gravità, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest'ultimo lavora (circ. n. 128/2003, punto 6). In caso di malattia, ferie, permesso non retribuito, ecc. del lavoratore disabile si considera soddisfatto il principio sopra indicato.

Il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6 - circ. n. 53/2008).

CASI PARTICOLARI

Legge 104 e ferie/CGI o solidarietà:

- E' stato chiarito che il godimento dei permessi per legge 104 non comporta la decurtazione delle ferie o dei permessi fruibili dal lavoratore tranne il caso di fruizione cumulata dei permessi 104 con congedo parentale 8msg. Inps n.7014/2006);
- Il godimento di ferie o permessi o malattia o maternità nel corso del mese o congedo straordinario per meno di 60 gg non ha effetti sui giorni di legge 104 disponibili mensilmente perché non costituiscono sospensione dell'attività lavorativa;
- Se CIG a zero ore per tutto il mese prevale la CIG e non si ha diritto ai permessi per legge 104 per tutto il mese;

- Se CIG con riduzione di giornate si applicano le disposizioni del part time verticale (circ.133/2000) sul riproporzionamento. Il risultato va arrotondato all'unità superiore o inferiore a seconda che la frazione ottenuta sia fino a 0,50 per tutto il mese;
- Se CIG con riduzione oraria giornaliera occorre riferirsi al part time orizzontale. Non si riducono le giornate ma sono riproporzionate le ore spettanti.

Legge 104 e lavoro part time:

- Part- time orizzontale: le giornate non si riducono se prese intere, occorre riproporzionare le ore nel caso di godimento orario; nel caso di godimento di permesso a ore tutti i giorni dipende dall'orario giornaliero;
- Part- time verticale: occorre effettuare il riproporzionamento anche dei giorni sulla base dell'orario svolto (circ. 133/2000);
- Part - time misto occorre considerare entrambe le componenti: i permessi giornalieri si riducono sulla base della componente verticale e i permessi orari sulla base di quella orizzontale.

Disabile lavoratore:

- Se l'assistito è un disabile lavoratore si può fruire dei permessi 104 anche se il disabile è al lavoro (msg Inps n. 24705/2011);
- Il disabile lavoratore può prestare assistenza legge 104 ad altro disabile senza verifica medica (somma la propria 104 a quella dell'altro disabile)-(circ. 53/2008).

Avvicinamento e non trasferibilità

Oltre ai permessi è possibile far valere alcune tutele:

- Diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
- Divieto di trasferimento in altra sede, senza consenso.

A queste richieste, il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Nel caso invece di diritto al non trasferimento, la inamovibilità del soggetto da assistere, anche in presenza di esigenze organizzative e produttive pressanti.

L'assistenza presentata in modo esclusivo e continuativo ad un congiunto con handicap grave è per il lavoratore il presupposto idoneo per ottenere il trasferimento della sede di lavoro, anche a prescindere dal requisito della "convivenza".

PLURALITÀ DEI SOGGETTI DISABILI

Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che per ogni familiare disabile il limite massimo è di tre giorni e che il cumulo non può essere riconosciuto quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali dei soggetti nel corso dello stesso periodo. La natura dell'handicap è oggetto di valutazione a cura del CML Inps (circ. n. 211/1996 e circ. 90/2007).

In sintesi: **Genitori di minori:**

- E' possibile godere di legge 104 per un figlio e delle ore di riposi orari per altro figli nella stessa giornata;
- E' possibile per il padre usufruire dei permessi 104 se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale (non in prolungamento congedo parentale avente la stessa finalità della legge 104) o malattia del figlio;
- Non è possibile usufruire di legge 104 e congedo straordinario nello stesso giorno (vale per entrambi i genitori anche incrociati fra loro). E' ammessa la fruizione all'interno dello stesso mese in modo alternato 8circ. inps n.53/2008 p.7).

La regola generale è che non si possono sommare permessi e congedi aventi la stessa finalità (assistenza figlio disabile). Si possono sommare se hanno finalità diverse.

Pluralità di disabili:

- E' possibile prestare assistenza per legge 104 a più disabili da parte di un unico soggetto. In tal caso sarà necessario per la sede Inps acquisire il parere del centro Medico Legale interno alla sede, che esaminerà la documentazione medica e decidere se è necessaria una seconda autorizzazione per l'assistenza a più di un disabile (circ. 211/969;

N.B. L'art. 6 D.lgs. 119/2011 ha ristretto la platea dei destinatari dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità: Il novellato art. 33, comma 3 della legge 104/92 prevede che: il dipendente ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave a condizione che si tratti di un coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. Inps n. 32/2012).